

REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO  
LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE REGIONALE PER L'UMBRIA

composta dai seguenti magistrati:

|             |           |                      |
|-------------|-----------|----------------------|
| Piero Carlo | FLOREANI  | Presidente           |
| Rosalba     | DI GIULIO | Consigliere          |
| Giuseppe    | VICANOLO  | Consigliere relatore |

ha pronunciato la seguente

**S E N T E N Z A**

nel giudizio di responsabilità iscritto al n. 13608 del registro di segreteria  
proposto dalla Procura regionale presso la Sezione giurisdizionale  
regionale per l'Umbria

**contro**

- Alessia Minicucci, rappresentata e difesa dall'avv. Giovanni Ranalli –  
giovanni.ranalli@ordineavvocatiterni.it – e dall'avv. Fabrizio Garzuglia  
ed elettivamente domiciliata presso lo studio degli stessi in Terni, Via  
Federico Frattini, n. 55;
- Simona De Rosa, rappresentata e difesa dall'avv. Emidio Mattia  
Gubbiotti – emidiomattia.gubbiotti@ordineavvocatiterni.it – ed  
elettivamente domiciliata presso lo studio di quest'ultimo in Terni, Corso  
del Popolo, n. 101;
- Serghey Grisanti, rappresentato e difeso dall'avv. Laura Chiappelli –  
laura.chiappelli@ordineavvocatiterni.it – ed elettivamente domiciliato  
presso lo studio di quest'ultima in Terni, Corso Vecchio, n. 54.

Visto l'atto introduttivo del giudizio e gli altri atti e documenti di causa.

Uditi, all'udienza pubblica del 7 febbraio 2024, con l'assistenza del segretario Elisabetta Bodo, il consigliere relatore Giuseppe Vicanolo, il Pubblico ministero in persona del sostituto procuratore generale Francesco Magno, l'avv. Giovanni Ranalli per la convenuta Alessia Minicucci nonché, per delega dell'avv. Laura Chiappelli, per il convenuto Serghey Grisanti e l'avv. Emidio Mattia Gubbiotti per la convenuta Simona De Rosa.

Ritenuto in

#### FATTO

La Procura regionale presso questa Sezione giurisdizionale, con atto di citazione depositato in data 18 agosto 2023, ha convenuto in giudizio: Alessia Minicucci, nella sua qualità, all'epoca dei fatti, di dipendente dell'Azienda ospedaliera di Terni – dirigente medico nella disciplina di medicina e chirurgia d'accettazione e urgenza; Simona De Rosa, nella sua qualità, all'epoca dei fatti, di dipendente dell'Azienda ospedaliera di Terni – collaboratore professionale sanitario – infermiera professionale; Serghey Grisanti, nella sua qualità, all'epoca dei fatti, di dipendente dell'Azienda ospedaliera di Terni – collaboratore professionale sanitario – infermiere professionale; per l'accertamento della responsabilità amministrativa, in parti uguali, relativamente al danno indiretto arrecato all'Azienda ospedaliera di Terni nella misura di complessivi € 35.839,83 (pari ad € 11.946,61 ciascuno), ovvero di quella di giustizia, oltre alla rivalutazione monetaria secondo gli indici

ISTAT, agli interessi legali dal deposito della sentenza sino all'effettivo soddisfo ed alle spese di giudizio.

La fattispecie riguarda una vicenda di responsabilità amministrativa accertata in capo ai convenuti, in relazione al sinistro occorso in data 8 febbraio 2013 alla paziente Lina Falchi, presso il pronto soccorso dell'ospedale di Terni, per esiti da caduta da una barella sulla quale era stata posizionata, con sponde di contenimento alzate, senza che il personale sanitario e parasanitario avesse adottato misure di prevenzione del rischio e di assistenza adeguate secondo le istruzioni e le linee guida vigenti in materia.

La paziente, all'epoca novantenne, in seguito ad uno svenimento con perdita di coscienza presso la propria abitazione, era stata soccorsa da un'ambulanza del servizio 118 e trasportata al pronto soccorso dell'ospedale Santa Maria di Terni. Ivi giunta alle ore 14:35, dopo i primi accertamenti in codice giallo, era stata posta in attesa di consulenza cardiologica per oltre quattro ore, allorquando alle 18:45, nel tentativo di scendere dalla barella, priva di qualsiasi aiuto ed ostacolata nei propri movimenti dalle sbarre laterali, era caduta riportando la frattura dell'omero sinistro ed escoriazioni alla testa, senza che il personale paramedico fosse riuscito ad intervenire in tempo, né avesse coinvolto il figlio della degente che aveva chiesto di collaborare ed era stato fatto inflessibilmente uscire dai locali del pronto soccorso.

In seguito alla vicenda, in data 4 marzo 2013, Lina Falchi ha avanzato richiesta di risarcimento danni nei confronti dell'A.O.S.P. di Terni; a ciò, è seguito, in data 17 settembre 2013, un giudizio civile

innanzi al Tribunale Civile di Terni, che si è concluso il 15 luglio 2016 con sentenza passata in giudicato di condanna dell'Azienda ospedaliera di Terni al risarcimento in favore di Piero Falchi – erede di Lina Falchi, nel frattempo deceduta – dei danni patrimoniali e non patrimoniali all'uopo liquidati. L'Azienda per questo motivo ha rimborsato agli assicuratori la somma di € 35.839,83 con mandato di pagamento l'8 giugno 2017; il sinistro rientrava nella franchigia.

La Procura regionale sostiene che l'evento di danno è eziologicamente collegato alla condotta negligente, imprudente ed inescusabile dei dipendenti del pronto soccorso, ad essi imputabile a titolo di colpa grave per errata prestazione sanitaria.

Ad avviso dell'organo requirente, i convenuti sono incorsi in palesi violazioni degli obblighi di custodia, in quanto non hanno assicurato la necessaria vigilanza ed assistenza alla paziente pur essendo del tutto prevedibile ed evitabile il rischio di caduta della stessa dalla barella, sia perché la Falchi si trovava in attesa da ore di una consulenza cardiologica, sia perché l'apposizione di sponde alzate non era rispondente alle effettive esigenze di salvaguardia e di tutela della persona, sia perché in quel momento era presente in pronto soccorso soltanto un altro paziente.

Il convenuto Serghey Grisanti si è costituito in giudizio a mezzo dell'avv. Laura Chiappelli, mediante comparsa di costituzione e risposta depositata il 17 gennaio 2024. L'interessato eccepisce l'intervenuta prescrizione dell'azione erariale, in quanto nel caso di specie l'evento dannoso coincide con il passaggio in giudicato della sentenza civile di

primo grado avvenuto il 15 luglio 2017. Deduce la carenza di prova e la contraddittorietà dell'atto di citazione, risultando non provati e documentati gli addebiti mossi dalla Procura regionale. Infine, sostiene l'insussistenza della responsabilità erariale e l'assenza dell'elemento soggettivo della colpa grave. La difesa del Grisanti conclude chiedendo il rigetto della domanda per infondatezza o per difetto assoluto d'imputabilità degli addebiti contestati e, in ogni caso, per insussistenza del danno indicato nell'atto di citazione.

La convenuta Alessia Minicucci si è costituita in giudizio a mezzo dell'avv. Giovanni Ranalli e dell'avv. Fabrizio Garzuglia, i quali hanno depositato comparsa di costituzione e risposta il 18 gennaio 2024. Eccepisce la prescrizione dell'azione, in quanto l'invito a dedurre è stato notificato oltre il termine quinquennale, sia nel caso in cui lo si voglia far decorrere dalla data di pubblicazione della sentenza civile, sia dal momento del mandato di pagamento. Eccepisce, inoltre, la violazione dell'art. 86 c.g.c. per carenza in citazione degli elementi di prova a sostegno del nesso di causalità e della colpa grave. Deduce l'insussistenza della responsabilità erariale e contesta la quantificazione del danno operata dall'organo requirente. Conclude chiedendo il rigetto della domanda della Procura regionale in quanto l'azione è prescritta e, comunque, perché inammissibile ed infondata. In via subordinata, chiede la riduzione, secondo equità ovvero nella misura ritenuta congrua, del danno. In via istruttoria, chiede che il collegio ordini all'Azienda ospedaliera, ai sensi dell'art. 94 c.g.c., di depositare l'elenco degli utenti o pazienti in ingresso per l'intera

giornata dell'8 febbraio 2013, nonché l'organigramma certificato risalente all'anno 2013 relativo al pronto soccorso dell'ospedale di Terni.

La convenuta Simona De Rosa si è costituita in giudizio a mezzo dell'avv. Emidio Mattia Gubbiotti, depositando comparsa di costituzione e risposta il 16 gennaio 2024. Ha confermato integralmente le deduzioni già offerte alla Procura regionale, che ha allegato al proprio atto difensivo, respingendo gli addebiti attribuiti e le conseguenziali richieste. Nel merito, ha dedotto l'insussistenza della responsabilità amministrativa, in quanto la vicenda palesa un evidente difetto sia dell'elemento soggettivo della colpa grave, sia del nesso causale. Pertanto, conclude chiedendo la declaratoria di intervenuta prescrizione; in subordine, di inammissibilità dell'atto introduttivo, il rigetto per infondatezza della domanda e l'assoluzione da ogni addebito della convenuta, considerandone l'operato conforme al diritto e del tutto irrilevante rispetto al danno patito dalla paziente Lina Falchi; in via graduata, chiede la riduzione dell'addebito nella misura e nella forma massima possibile quanto alla quota in capo alla convenuta.

All'udienza, le parti hanno sviluppato ulteriormente le argomentazioni a sostegno delle rispettive posizioni e hanno insistito per l'accoglimento delle conclusioni già rassegnate, come da verbale.

Considerato in

#### DIRITTO

L'azione promossa dalla Procura regionale mira all'accertamento della responsabilità amministrativa correlata al danno

erariale indiretto arrecato all'Azienda ospedaliera di Terni, per effetto del risarcimento del danno liquidato a Piero Falchi - nella qualità di erede della paziente danneggiata - conseguente alla condotta connotata da inescusabile negligenza e imprudenza del personale sanitario e parasanitario - individuato nelle persone dei convenuti Alessia Minicucci, Simona De Rosa e Serghey Grisanti –, per avere ommesso di assicurare la necessaria vigilanza ed assistenza alla paziente Lina Falchi, in palese violazione degli obblighi di custodia, con conseguente caduta della stessa dalla barella e frattura collo chirurgica dell'omero sinistro.

L'azione è fondata nei confronti di Simona De Rosa ed infondata nei confronti di Alessia Minicucci e Serghey Grisanti, per le ragioni di seguito indicate.

Va innanzitutto rigettata l'eccezione preliminare di merito riguardante la prescrizione dell'azione di responsabilità, non sussistente nella fattispecie in quanto l'invito a dedurre è stato notificato dalla Procura regionale entro i cinque anni successivi all'atto formale di costituzione in mora promosso dall'Azienda ospedaliera di Terni.

In via generale, il diritto di risarcimento del danno erariale si prescrive in cinque anni, decorrenti dalla data in cui si è verificato il fatto dannoso, ai sensi dell'art. 1, secondo comma, della legge 14 gennaio 1994, n. 20. Nel giudizio contabile, la disciplina dell'istituto della interruzione della prescrizione è quella generale ricavata dagli artt. 2943 e 2944 c.c., integrata dalla norma speciale di cui all'articolo 66 c.g.c., secondo cui il termine quinquennale di prescrizione può essere

interrotto da atti giudiziali (introduttivi di un giudizio), o da atti stragiudiziali provenienti dal creditore (come la costituzione in mora), ovvero da invito a dedurre del Pubblico ministero contabile. Nel caso di danno patrimoniale indiretto, originato cioè da una condanna della pubblica amministrazione in sede civile a favore di terzi lesi per una condotta illecita di propri dipendenti, in base al principio di solidarietà passiva previsto dall'art. 28 Cost., dall'art. 22 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1953, n. 3, e dall'art. 55 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, era sorta questione in ordine alla determinazione del momento dal quale dovesse farsi iniziare la decorrenza della prescrizione dell'azione di responsabilità. Le Sezioni riunite della Corte dei conti, intervenute con sentenza 5 settembre 2011 n. 14/2011/QM, hanno stabilito il principio di diritto secondo cui il *dies a quo* della prescrizione dell'azione di responsabilità per il risarcimento del danno cd. indiretto va individuato nella data di emissione del titolo di pagamento al terzo danneggiato.

Nella fattispecie in esame è avvenuto che:

- il danno patrimoniale al bilancio dell'Azienda ospedaliera di Terni si è perfezionato il 15 luglio 2017, con il passaggio in giudicato della sentenza di condanna emanata dal Tribunale di Terni numero 640/2016 del 15 luglio 2016, ed è divenuto certo, concreto ed attuale (tutelabile, quindi, con un'azione di responsabilità per danno indiretto) dal 23 giugno 2017, ossia dalla data del mandato di pagamento emesso dall'ospedale a favore della compagnia assicuratrice che aveva anticipato la somma al terzo;

- l'Azienda ospedaliera Santa Maria di Terni, tuttavia, il 13 marzo 2020 ha inviato apposite lettere ai dipendenti Alessia Minicucci, Simona De Rosa e Serghey Grisanti, contenenti gli atti di costituzione in mora nei loro confronti ai sensi degli artt. 1219 e 2493 c.c., con le richieste di risarcire la somma di € 35.839,83 ed ogni altra somma eventualmente dovuta per l'infortunio ai danni di Lina Falchi; le lettere in questione risultano spedite con raccomandata a mano mediante il servizio postale, completate da avvisi di ricevimento datati 27 marzo 2020 per Minicucci, 23 marzo 2020 per De Rosa e 24 marzo 2020 per Grisanti; pertanto, per tutti e tre i convenuti la prescrizione che era iniziata a decorrere dal 23 giugno 2017 si è interrotta per atto stragiudiziale del creditore a marzo 2020, prima dello spirare dei cinque anni di durata massima; subito dopo il marzo 2020, è cominciato a decorrere il nuovo termine di prescrizione quinquennale entro il quale si poteva azionare la pretesa del risarcimento del danno erariale;

- la Procura regionale il 22 maggio 2023 ha inviato ai convenuti l'invito a fornire deduzioni, che è stato notificato il 23 maggio 2023 a Minicucci, il 26 maggio 2023 a De Rosa ed il 24 maggio 2023 a Grisanti, quindi entro tre anni e due mesi dalla data di avvenuta interruzione della prescrizione.

Tenuto conto di quanto sopra, risultano infondate le deduzioni sollevate nelle comparse di risposta da:

- Alessia Minicucci, secondo cui l'invito a dedurre notificato il 23 maggio 2023 si dovrebbe intendere tardivo rispetto allo spirare del termine di prescrizione nel luglio 2021 (dopo cinque anni dalla sentenza

del Tribunale) o nel giugno 2022 (dopo cinque anni dal mandato di pagamento all'assicurazione); obietta, in particolare, questa convenuta che l'atto di costituzione in mora non risulterebbe a lei consegnato, che la firma sull'avviso di ricevimento della raccomandata non è la sua e che non risulterebbe provato il rispetto delle formalità previste dall'art. 108 del decreto-legge n. 18 del 2020. Sul punto, va osservato che dagli atti allegati al procedimento è possibile chiarire ogni dubbio sulla regolarità della consegna del plico al destinatario Minicucci il 27 marzo 2020 da parte dell'incaricato dell'Ufficio postale, il quale ha posto la propria firma ed ha annotato nello spazio della sottoscrizione del ricevente 'DL 18/2020 art. 18', così attestando il rispetto della norma precauzionale emanata nel periodo di pandemia da COVID-19; infatti, era all'epoca previsto che fino al 31 luglio 2020 gli operatori postali dovessero procedere alla consegna degli invii raccomandati mediante preventivo accertamento della presenza del destinatario o di persona abilitata al ritiro, senza raccogliere la firma e con successiva immissione dell'invio nella cassetta della corrispondenza dell'abitazione o in altro luogo presso il medesimo indirizzo indicato contestualmente dal destinatario o dalla persona abilitata al ritiro, firmando gli operatori stessi i documenti di consegna nei quali attestavano le modalità di recapito; pertanto, trova applicazione la disciplina dell'art. 1335 c.c. sulla presunzione di conoscenza dell'atto di costituzione in mora spedito con raccomandata postale e giunto ufficialmente all'indirizzo di Alessia Minicucci, senza che quest'ultima abbia fornito nessuna prova di essere stata, senza sua colpa nell'impossibilità di averne notizia;

- Simona De Rosa, la quale sostiene essere intervenuta la prescrizione in quanto sono trascorsi oltre dieci anni dai fatti avvenuti l'8 febbraio 2013, trascurando di considerare la natura di danno erariale indiretto connesso alla sentenza di condanna in sede civile;

- Serghey Grisanti, secondo cui la prescrizione sarebbe spirata dopo cinque anni dal pagamento alla compagnia assicuratrice, ossia il 23 giugno 2022, senza considerare l'interruzione verificatasi con l'atto di costituzione in mora.

Riguardo all'elemento oggettivo della responsabilità amministrativa, i convenuti hanno sostenuto l'insussistenza di condotte illecite nella gestione della prevenzione dei rischi di caduta della paziente Lina Falchi, muovendo eccezioni da un lato, procedurali, deducendo che le prove assunte nel giudizio civile non potrebbero essere utilizzate nel processo avanti alla Corte dei conti; dall'altro, sostanziali, affermando che le decisioni prese ed i comportamenti assunti erano in linea con i loro doveri di ufficio e con le direttive vigenti in campo sanitario.

Per le ragioni di seguito indicate, le prime osservazioni sono da considerare infondate, mentre le seconde meritano parziale accoglimento, relativamente alle posizioni di Minicucci e Grisanti.

I convenuti Minicucci e Grisanti fanno rilevare, riguardo al primo aspetto, che la ricostruzione dei fatti operata dalla Procura regionale si basa esclusivamente sulla sentenza di condanna di primo grado del giudizio civile, a cui né la dottoressa né l'infermiere hanno partecipato, per cui, secondo l'art. 9, settimo comma, della legge 8 marzo 2017, n.

24, il giudice contabile non potrebbe desumere argomenti di prova dagli atti del processo tenutosi presso il Tribunale di Terni. Il danno indiretto in teoria si sarebbe perfezionato con il mandato di pagamento dell'Azienda ospedaliera del 23 giugno 2017, quando la legge n. 24/2017 (cd. Gelli-Bianco), era già entrata in vigore. La scelta dell'amministrazione di non presentare appello contro la sentenza di primo grado non potrebbe essere fatta ricadere sui propri dipendenti, che vedono altrimenti compromesso il loro diritto di difesa, trovandosi a dover contestare una sentenza passata in giudicato assunto che fossero vagliate le loro difese.

Ciò posto, pur comprendendo i motivi delle obiezioni dei convenuti, vanno condivise le ragioni evidenziate dal Pubblico ministero secondo cui tali eccezioni non possono essere accolte in quanto contrastano con orientamenti consolidati dalla giurisprudenza della Corte dei conti, che hanno già chiarito senza ombra di dubbio i seguenti profili:

- le sentenze civili di condanna a carico della pubblica amministrazione non esplicano alcuna efficacia vincolante nel giudizio di responsabilità, in quanto l'articolo 2909 c.c. stabilisce che il giudicato civile non è idoneo a fare stato *ultra-partes*, poiché produce effetti solo tra le parti del processo; di conseguenza, nell'ipotesi di danno cd. indiretto la sentenza civile di condanna e il pagamento al terzo danneggiato costituiscono soltanto i presupposti di fatto dell'azione del Procuratore regionale, mentre il giudice contabile deve operare un accertamento autonomo dei fatti già scrutinati dal giudice civile circa la

sussistenza degli elementi configuranti la responsabilità amministrativa, potendo il giudice contabile soltanto trarre da quel diverso giudizio elementi utili a formare il proprio libero convincimento, anche quando i convenuti siano rimasti estranei al relativo processo civile (cfr. Corte dei conti, sez. Sicilia, 1° luglio 2022 n. 575);

- il giudice di merito può utilizzare, in mancanza di qualsiasi divieto e in virtù del principio dell'unità della giurisdizione, anche prove raccolte in un diverso giudizio fra le stesse o anche fra altre parti e, pertanto, può desumere dalle risultanze del processo extracontabile concernenti i medesimi fatti elementi sui quali fondare il proprio convincimento, ivi comprese le prove cd. atipiche o innominate in quanto non espressamente previste dal codice di rito (come le sentenze civili o penali, gli atti istruttori dei relativi processi, gli scritti di terzi a contenuto testimoniale, le perizie, le consulenze tecniche di ufficio o di parte, e così via), in base alle quali - previo contraddittorio tra le parti - può formare le proprie valutazioni ai sensi degli artt. 94 e 95 c.g.c., fornendo adeguata motivazione (Corte dei conti, Sez. III, 18 febbraio 2014 n. 86; Sez. II, 26 aprile 2017 n. 246; Cass., Sez. I, 15 gennaio 2016 n. 626);

- non c'è alcuna lesione del diritto alla difesa in quanto la documentazione, una volta acquisita al fascicolo processuale, può ben essere oggetto di valutazione attentamente critica da parte di colui contro il quale la medesima viene fatta valere (Corte dei conti, Sez. Liguria, 9 maggio 2022 n. 46);

- nel rispetto dei principi di autonomia, indipendenza ed

esclusività della cognizione della Corte dei conti, non hanno alcuna rilevanza nel giudizio contabile le questioni attinenti alla gestione del contenzioso civile ed alla scelta di pervenire ad una conciliazione giudiziale (Sez. Sicilia, n. 575/2022 cit.), o di presentare o meno appello contro una sentenza sfavorevole all'amministrazione;

- le norme previste dalla legge 8 marzo 2017, n. 24 (cd. legge Gelli-Bianco) non sono applicabili alle condotte illecite causative di danno erariale che si sono verificate prima dell'entrata in vigore della citata riforma, alla quale non può essere riconosciuta efficacia retroattiva (Sez. II, 2 novembre 2021 n. 388; 17 febbraio 2022 n. 45); in particolare, è indubitabile che, al fine dell'operatività degli effetti di decadenza, inammissibilità, inefficacia e inopponibilità previsti dalla citata legge si debba avere riguardo all'illecito civile a monte (di errata prestazione medica) e non all'illecito contabile a valle (danno patrimoniale all'Amministrazione sanitaria), divenendo perciò del tutto irrilevante che la delibera di liquidazione e il mandato di pagamento dopo la sentenza di condanna siano intervenuti in data successiva all'entrata in vigore della riforma Gelli-Bianco (Corte dei conti, sez. Umbria, sent. 17 febbraio 2022 n.6).

Per questi motivi, le eccezioni procedurali sollevate da Minicucci e Grisanti vanno respinte in quanto infondate.

Nel merito delle condotte illecite loro attribuite per inescusabili trasgressioni degli obblighi di custodia, vigilanza ed assistenza della paziente Lina Falchi, i convenuti hanno dedotto che:

- non sarebbero state valutate le testimonianze rese dagli

infermieri De Rosa e Grisanti nel corso del processo civile, che esplicitavano con la massima chiarezza sia la situazione logistica che le condizioni di lavoro al momento dell'avvenuto sinistro;

- l'utilizzo di una barella dotata di sponde laterali dipendeva dalla valutazione dei rischi di caduta collegati alle condizioni di salute della paziente, così come prescritto dalla raccomandazione n. 13 emanata nel novembre 2011 dal Ministero della salute proprio per 'la prevenzione e la gestione della caduta del paziente nelle strutture sanitarie';

- non sarebbe stato esattamente valutato il contesto organizzativo in cui si è sviluppata la vicenda esaminata, nel luogo e nel tempo di interesse.

In effetti, dagli allegati alla citazione (doc. n. 2, all.12) risulta che l'infermiera De Rosa all'udienza del 30 settembre 2014 davanti al Tribunale di Terni ha fornito la seguente testimonianza: *abbiamo un'area di attesa al Pronto soccorso dove vengono messi i pazienti in attesa, l'area è antistante al triage, c'è sempre un infermiere presente che controlla; la signora Falchi si trovava lì e stavamo aspettando che facesse la visita cardiologica ... io sono stata chiamata da un'altra signora, mi sono avvicinata ed ho visto la Falchi che si sporgeva dal barellino cercando di scendere, dicendo che si voleva alzare. I barellini sono dotati di protezione individuale, di sbarre non fisse che coprono la parte centrale del letto, tranne circa 30 centimetri in cima ed in fondo; la Falchi ha cercato di scendere dalla parte finale del letto, solo che con il peso del corpo ha schiacciato il braccio nel montante che discendeva*

*dalla sbarra. Non è caduta a terra. La signora diceva di voler scendere, non ho fatto in tempo a raggiungerla, malgrado fossi a pochi metri di distanza.*

L'infermiere Grisanti, che si trovava nell'area triage, ha testimoniato nel corso della stessa udienza: *mi ha chiamato la collega dicendomi che la signora stava scendendo, lei era già in prossimità della signora... al triage siamo in due; quando è arrivata la signora c'erano cinque persone che aspettavano nella sala emergenza, poi successivamente nella sala dove aspettava c'era lei ed un'altra persona.*

Esaminata la dinamica dei fatti, il Tribunale di Terni ha evidenziato nella sentenza n. 640 del 2016 *come la ricostruzione offerta dalla struttura sanitaria appariva inverosimile, non potendosi credere che un soggetto di 90 anni, disteso su una barella del pronto soccorso da quasi quattro ore, ove era giunta a seguito di uno svenimento, abbia posto in essere un movimento così repentino da prevenire l'intervento dell'infermiera che, secondo le allegazioni della convenuta, era a pochi metri, tenuto conto che la paziente, per scendere, si è dovuta spostare fino alla parte finale del letto.*

Riguardo all'utilizzo delle sponde di contenimento della barella, la De Rosa deduce che al momento dell'inserimento della paziente in sala emergenza sono stati individuati i fattori di rischio di caduta individuali, ossia l'età avanzata (superiore ai 65 anni), la storia clinica positiva per precedenti cadute (svenimenti ed episodi lipotimici, l'ultimo dei quali avvenuto nella stessa giornata del ricovero, per cui vi era il

concreto pericolo di recidiva), la bradicardia marcata dovuta all'utilizzo di farmaci B-bloccanti (che possono provocare capogiri, cefalea ed altri effetti indesiderati). Pertanto, la paziente era un soggetto ad elevato rischio di caduta e poteva rientrare nei casi strettamente necessari limitatamente ai quali la raccomandazione del Ministero della salute ammetteva (ed ammette tuttora) l'utilizzo di mezzi di contenzione meccanica. A ben guardare, la regola di condotta fissata dal Ministero (Doc. n.9 allegato alla citazione) precisa che il ricorso a questi metodi può avvenire *dopo aver adottato ogni possibile strategia assistenziale alternativa, che comprenda interventi relazionali ed il coinvolgimento del paziente stesso e del suo nucleo familiare, favorendone la presenza continua e la collaborazione. La contenzione non deve essere utilizzata come alternativa all'osservazione diretta, alla presenza di personale preparato e in numero adeguato alle esigenze assistenziali.*

Nella fattispecie, il coinvolgimento del figlio di Lina Falchi nell'assistenza alla madre all'interno del Pronto soccorso è stata evitata, secondo quanto precisato da Grisanti, per direttive superiori dell'ospedale finalizzate a mantenere l'ordine nella struttura.

Il contesto organizzativo del Pronto soccorso, al di là della vigilanza dell'infermiera De Rosa ai due ricoverati in attesa di consulenze specialistiche, vedeva impegnati la dottoressa Minicucci e l'infermiere Grisanti nell'effettuazione del triage e delle prime visite a 28 pazienti che avevano fatto ingresso in ospedale tra le 14:15 e le 18:45 dell'8 febbraio 2013, cui si aggiungevano le pratiche degli altri degenti curati in emergenza nella stessa giornata (altri 93 accessi in base

all'elenco dell'ospedale depositato da Minicucci).

Pertanto, non si può affermare che il medico di turno e l'infermiere del triage abbiano dimostrato superficialità, noncuranza o disinteresse nello svolgimento dei compiti loro assegnati per il funzionamento del Pronto soccorso. La divisione dei ruoli assegnati ai tre convenuti impone di analizzare più in concreto l'insieme dei doveri connessi alle loro rispettive funzioni, in quanto ciascuno è responsabile soltanto delle conseguenze della sua condotta, attiva o omissiva, che appaiono sufficientemente prevedibili al momento nel quale ha agito, escludendosi così la responsabilità per tutte le conseguenze assolutamente atipiche o imprevedibili (cfr. Cass., SS.UU. 11 gennaio 2008 n. 576).

Al dirigente medico Minicucci era affidata la responsabilità di garantire la migliore qualità del servizio, con il dovere in particolare di sovrintendere al corretto espletamento dell'attività del personale della propria struttura e di garantire il massimo rispetto dei compiti di vigilanza, operatività e continuità dell'assistenza al paziente nell'arco delle 24 ore, ai sensi dell'art.6 del contratto collettivo nazionale del lavoro del personale della dirigenza sanitaria.

Ritiene il collegio che nessuna condotta illecita causativa di danno, né alcuna *culpa in vigilando* si possa ravvisare nell'operato della dottoressa Minicucci, tenuto conto che:

- la decisione di far utilizzare una barella con le sponde di contenimento per la paziente Lina Falchi era giustificata dalla finalità di prevenire gli alti rischi di caduta che esistevano in concreto e sono stati

opportunamente valutati in base alle raccomandazioni del Ministero della Salute;

- accanto a questo, non è mancata la vigilanza continua mediante osservazione diretta affidata all'infermiera professionale De Rosa che era perfettamente in grado di svolgere questo compito senza oggettive ed eccezionali difficoltà, poiché i pazienti da controllare ed assistere in attesa di visite specialistiche erano solo due;

- i compiti operativi delle prime visite ai pazienti che accedevano al Pronto soccorso non avrebbero consentito al dirigente medico di controllare caso per caso il lavoro affidato agli infermieri, revisionando i singoli compiti delegati ad ognuno, ferma restando la responsabilità di assicurare il buon andamento dell'attività di gestione del servizio grazie alla presenza e alla collaborazione di tutto il personale.

Allo stesso modo, nessuna condotta illecita è ravvisabile nei confronti di Serghey Grisanti, poiché egli era addetto al triage e non poteva prevedere il *deficit* momentaneo di attenzione della collega De Rosa che ha determinato il verificarsi dell'evento dannoso. Immediatamente dopo la caduta della paziente dalla barella, Grisanti è intervenuto in soccorso senza alcun ritardo, a dimostrazione della diligenza con cui egli attuava i propri compiti di servizio.

Sussistono, invece, palesi violazioni degli obblighi di custodia e vigilanza della paziente da parte dell'infermiera Simona De Rosa, tenuto conto che, secondo la sua stessa testimonianza nel giudizio civile, Lina Falchi le aveva detto di voler scendere dalla barella dopo che da oltre quattro ore era impossibilitata a muoversi, ma lei pur

avendo sentito la chiamata e vedendo la manovra pericolosa di sfilamento dal fondo che la signora stava iniziando con i piedi, non è riuscita a intervenire in tempo per bloccarla prima che si fratturasse l'omero del braccio sinistro.

Questo collegio reputa inverosimile la circostanza affermata da Simona De Rosa secondo la quale ella si trovava a pochi metri di distanza dalla barella di Lina Falchi, poiché se ciò fosse stato vero, sarebbe riuscita a intervenire in tempo per evitare l'incidente dannoso. La deduzione della convenuta De Rosa nel sostenere che l'attività da lei compiuta sarebbe stata pronta, rapida, efficace, opportuna e corretta non può pertanto essere condivisa.

L'accertamento negativo degli elementi oggettivi della responsabilità erariale azionata nei confronti di Minicucci e Grisanti esonera il collegio dall'affrontare le questioni inerenti all'elemento soggettivo dell'imputazione sollevate da entrambi nelle comparse di risposta. Riguardo, invece, a Simona De Rosa, l'interessata sostiene il difetto di colpa grave e di nesso causale, affermando di aver agito nel pieno rispetto dei protocolli, delle regole e della disciplina infermieristica, con l'abituale prudenza e con le normali perizia e diligenza della propria professione. Il sinistro sarebbe stato determinato dal tentativo autonomo ed arbitrario della paziente di alzarsi dalla barella, e tale fatto per nessuna ragione può ritenersi riferibile ad una colpa della convenuta per omessa custodia.

L'assunto, sulla base delle ragioni evidenziate al punto precedente, non convince affatto, in quanto un operatore sanitario di

media diligenza, addetto alle stesse mansioni di vigilanza e controllo affatto complesse, non difficili e non ostacolate da difficoltà organizzative esterne, non avrebbe accusato cali di attenzione e non si sarebbe allontanato a tal punto da non governare una richiesta di aiuto di un paziente fragile affidato specificamente alle sue cure. Venendo meno ai doveri di osservazione diretta e pronto intervento, Simona De Rosa ha dimostrato superficialità, scarso senso di responsabilità e temporanea inosservanza delle più elementari regole di buon senso e di prudenza, per cui si configura una colpa grave non scusabile. È pure vero che la caduta della Falchi è avvenuta dopo una sua richiesta di scendere dalla barella, e quindi da una decisione volontaria e non da un fatto accidentale, ma se l'infermiera preposta avesse rispettato il compito di prestare aiuto avvicinandosi ed abbassando le sponde di contenimento, non ci sarebbe stata nessuna caduta, nessun tentativo autonomo di discesa e nessuna lesione fisica. L'atto volitivo della paziente precede l'evento dannoso e ne è l'origine prevista e prevedibile, ma esso non esclude il rapporto di causalità fra l'omissione gravemente colposa della convenuta e l'evento dannoso.

In conclusione, assorbita ogni altra questione, l'azione di responsabilità amministrativa va rigettata con riguardo ad Alessia Minicucci e Serghey Grisanti, mentre va accolta nei confronti di Simona De Rosa.

Le spese di giudizio seguono la soccombenza. A favore dei convenuti Minicucci e Grisanti vanno liquidati gli oneri difensivi, nella misura complessivamente determinata di € 1.500 per ciascuno.

P.Q.M.

La Corte dei conti, Sezione giurisdizionale regionale per l'Umbria, definitivamente pronunciando:

- accoglie parzialmente la domanda e, per l'effetto, condanna Simona De Rosa al risarcimento del danno in favore dell'Azienda ospedaliera Santa Maria di Terni nella misura di € 11.946,61, oltre alla rivalutazione (secondo gli indici ISTAT) ed agli interessi legali dal deposito della sentenza fino all'effettivo soddisfo;

- rigetta la domanda esperita nei confronti di Alessia Minicucci e Serghey Grisanti.

Condanna Simona De Rosa al pagamento delle spese del giudizio, nella misura di € 333,10 (diconsi euro trecentotrentatre/10).

Liquida gli oneri difensivi dei convenuti Alessia Minicucci e Serghey Grisanti, nella misura complessiva di € 1.500 ciascuno.

Manda alla Segreteria per gli adempimenti di competenza.

Così deciso in Perugia, nella camera di consiglio del 7 febbraio 2024.

L' ESTENSORE

Giuseppe Vicanolo

(f.to digitalmente)

IL PRESIDENTE

Piero Carlo Floreani

(f.to digitalmente)

Depositata in Segreteria il 14 giugno 2024.

Il direttore della Segreteria

Elena Errico

(f.to digitalmente)